



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Milano, 2 maggio 2016

Prot. 70/2/fp

Cir. 27/16

A TUTTI I SOCI

LORO SEDI

Oggetto: Albo Gestori Ambientali - Deliberazione n. 2 del 20.04.2016

Con la presente informiamo che, con la pubblicazione della delibera in oggetto, variano i requisiti minimi del Responsabile Tecnico della categoria 8 “intermediazione e commercio dei rifiuti”.

In sostanza il R.T. di un’azienda iscritta all’albo nella categoria 8 deve rispettare i requisiti di qualifica formazione ed esperienza stabiliti dall’Allegato D alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, che riportiamo:

ALLEGATO “D”					
REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8					
classe F	classe E	classe D	classe C	classe B	classe A
< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
D + 2 aa/L/CF	D + 3 aa/L/CF + 1 aa	D + 4 aa/L+1 aa/CF + 3 aa	L + 2 aa/CF + 7 aa	L + 3 aa/CF + 8 aa	L + 3 aa/CF + 10aa

LEGENDA

D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico
L = Laurea di indirizzo scientifico
CF = Corso di formazione
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti

La Delibera in questione, scaricabile al seguente [link](#), modifica la qualifica di “DIPLOMA DI GEOMETRA O PERITO INDUSTRIALE O PERITO CHIMICO”, con un più generico “DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.


La Segreteria